

## COMMISSIONE PARLAMENTARE

consultiva in materia di riforma fiscale  
ai sensi della legge 23 dicembre 1996, n. 662

Martedì 31 marzo 1998. — Presidenza  
del Presidente Salvatore BIASCO.

**La seduta comincia alle 14,45.**

**Schema di decreto legislativo recante disposizioni correttive del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, concernente l'istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'IRPEF e istituzione di un'addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali.**

*(Seguito dell'esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto.

Il Presidente Salvatore BIASCO ricorda che la Commissione nella precedente seduta ha ascoltato la relazione del deputato Targetti. Dichiarò quindi aperta la discussione sulle linee generali.

Il deputato Pietro ARMANI osserva che la *ratio* del provvedimento è di difficile individuazione, perché non sono conosciute le finalità generali cui il testo intende porre rimedio. In realtà, si dovrebbe ritenere che un provvedimento correttivo dovrebbe intervenire dopo un primo periodo di applicazione ovvero a fronte di difficoltà interpretative messe in evidenza dalla pratica operativa. Non ricorrendo alcuna delle condizioni innanzi indicate, non resta che avanzare l'inquie-

tante ipotesi che le correzioni mirino a legittimare le interpretazioni che l'Amministrazione si accinge ad emanare senza alcun fondamento di legittimazione, come dimostra la clausola di salvaguardia che, a suo avviso, potrebbe avere un dubbio profilo di costituzionalità.

Per essere ancora più espliciti, si chiede: provvedimento che corregge che cosa? Forse la circolare che il Ministero avrebbe dovuto emanare e che invece non viene emanata per probabili difficoltà ad assicurare un gettito che non v'è alcuno in grado di stimare? È corretto che siano state anticipate nelle istruzioni relative alla dichiarazione unificata (si veda l'articolo nel *Corriere della Sera* del 28 marzo 1998: «E l'Irap debutta con un acconto più salato») alcune non precise indicazioni sul modo di calcolare il maxiacconto e la cosiddetta clausola di salvaguardia senza aver ancora emanato il decreto ministeriale previsto dall'articolo 31 del decreto istitutivo dell'imposta?

Rileva quindi che il sospetto che si stia procedendo a tentoni per cercare di salvaguardare previsioni di gettito non conosciute, con il pericolo di provocare invece un aggravio del gettito, è purtroppo confortato dalle seguenti considerazioni. La « correzione » più grave, sotto i profili innanzi considerati, è quella contenuta nell'articolo 7 dello schema di decreto che modifica l'articolo 11 del decreto istitutivo. Alla

lettera a) viene aggiunta una frase mediante la quale si dà rilevanza ai fini IRAP sia agli sfasamenti fra competenza fiscale e civilistica (assumendo quella fiscale), sia alla quantificazione fiscale delle perdite su crediti e degli oneri diversi di gestione.

Per comprendere appieno la portata della correzione occorre rifarsi all'articolo 3 della legge delega, che al comma 144 precisa che la base imponibile deve essere determinata sul valore aggiunto risultante dal bilancio « con le eventuali variazioni previste per le imposte erariali sui redditi ». Il principio, formulato in verità in modo molto approssimativo, è stato recepito nel decreto istitutivo dell'articolo 11, comma 1, lettera a), con la dizione che « i componenti negativi e positivi » si assumono nella misura ammessa dalla normativa sulle imposte sui redditi. Traducendo in modo corretto il riferimento al bilancio da una parte e al recepimento delle componenti positive e negative nella misura ammessa dalla normativa fiscale, dall'altra, non si può che arrivare alla conclusione che costi e ricavi rilevano nella misura effettiva che deve condurre alla corretta determinazione del reddito, senza sconfinamenti nel terreno tipico delle imposte dirette. Questa considerazione è suffragata da una constatazione elementare: in nessuna parte della legge delega e del decreto istitutivo è dato rilevare il principio che le due basi imponibili si identificano. Il cosiddetto provvedimento correttivo, al contrario, stravolge questa linea interpretativa sulla quale le imprese hanno impostato i loro preventivi d'imposta. Infatti, si introducono problematiche di competenza fiscale rispetto a quella civilistica e problematiche di accantonamenti ammessi e non ammessi ai fini delle imposte dirette, che sostanzialmente cancellano il principio contenuto nella legge delega che « il valore aggiunto è quello risultante dal bilancio ». Le conseguenze di tale variazione possono avere conseguenze devastanti. Si deve ritenere che, anche ai fini IRAP, debbano essere prese in considerazione, ad esempio, le tematiche relative al lavoro dipendente ed ai *fringe benefits*, aggravate dalla indeducibilità dell'IRAP dall'IRPEG?

Altro tema di notevole rilevanza deriva dalla modifica che viene proposta con l'articolo 3 e che incide sull'articolo 6 del decreto istitutivo, al quale viene aggiunto un comma destinato alle società finanziarie. Si tratta di un'integrazione, in quanto per dette società non esisteva una disciplina specifica.

Osserva in proposito che è bene ricordare che tali società redigono il bilancio in base al decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127, che si applica alle società industriali e commerciali. A tale impostazione si è pervenuti dopo notevoli incertezze, dato che le società finanziarie svolgono un'attività più vicina a quella delle imprese creditizie. Dovendosi addivenire alla precisazione della disciplina applicabile, sarebbe stato razionale scegliere regole vicine a quelle applicabili alle attività creditizie. Al massimo, tenuto conto delle regole bilancistiche applicabili sopra ricordate, vi sarebbe stato da attendersi un adattamento della disciplina applicabile alle società commerciali.

Come osservato dinanzi, nel commentare l'introduzione dei principi di competenza fiscale ritiene di assistere ad uno stravolgimento dell'impianto di base alla ricerca di sicurezza sulla salvaguardia del gettito. Gli indicatori di anomalia sono la introduzione nella base imponibile dei profitti (nonché delle perdite) derivanti dal realizzo di attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni, non previsti per le altre categorie, ma soprattutto le rivalutazioni (nonché le svalutazioni) delle suddette attività. Premesso che anche il legislatore civilistico vede rivalutazioni e svalutazioni con particolare disfavore, tanto da assumere particolari cautele, non è dato comprendere come tali voci possano essere prese in considerazione nell'ambito di un'imposta che dovrebbe colpire il valore della produzione.

Il presidente Salvatore BIASCO, nessuno chiedendo di parlare, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 15.**